



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 41

## ORDINANZA SINDACALE

N. 41 DEL 18-05-2020

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 10 APRILE 2020. CHIUSURA DEI GIARDINI PUBBLICI.**

### IL SINDACO

#### VISTO

- l'art. 32 della Costituzione;
- il DL del 23/02/2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 3, comma 1;
- il DPCM 23/02/2020, recante "Disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23/02/2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DL del 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;
- il DPCM del 8/03/2020, avente ad oggetto : " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" in cui si dispone *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"* con l'obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- il DPCM del 9/03/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" in cui si dispone all' art.1 comma 2 *"Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"* fino al 3 aprile 2020;

- il DPCM dell'11/03/2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;
- il DPCM del 1.4.2020 con il quale è stata prorogata al 13.4.2020 l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute 20.3.2020 e dell'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3.4.2020;
- il DPCM del 10.4.2020 con il quale si applicano misure urgenti di contenimento del fino al 03.05.2020 sulla base delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11, 22 marzo e del 1° aprile nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della salute 20.3.2020 e dell'ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- il DPCM del 26/04/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

**VISTO** il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia") recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**CONSIDERATO** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Montefalco allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**VISTA**

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Regionale – n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale – n. 44 del 22 febbraio 2020;
- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTA** altresì

- l'ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 26 febbraio 2020, n. 1;
- la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; " Testo unico in materia di sanità e servizi sociali";

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**RICHIAMATO**

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il comma 4, 6 e 7 dell'art. 50, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di esigenze sanitarie o di igiene pubblica e di orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;

**CONSIDERATO CHE** l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

**VISTA** la presenza di gruppi di persone all'interno delle aree verdi comunali e spesso anche le aree gioco per bambini, si rende necessario procedere all'adozione di disposizioni aventi carattere di eccezionalità ed urgenza in quanto volte alla tutela dei cittadini amministrati;

**VISTI**

- lo Statuto Comunale
- la propria ordinanza 17 del 6 marzo 2020;

**ORDINA**

- per le motivazioni di cui in premessa la chiusura al pubblico dei giardini siti in Via IV novembre ed il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini) fino al 24.05.2020;

**AVVERTE**


I trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a € 500 come previsto dall'art. 7 bis del D. LGS 18 agosto 2000, n. 267. E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi della Legge 689/1981 di €. 50,00

**DEMANDA**

Alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo e il rispetto del presente provvedimento;

**DISPONE**

- di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;
- che la presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;
- che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
  - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
  - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
  - A.U.S.L. Umbria n. 2;
  - Albo Pretorio on line;
  - Comando di Polizia Municipale;
  - Questura di Perugia
  - Comando Stazione Carabinieri Montefalco;
  - Responsabili di Area

  
Il Sindaco  
Luigi Titta